

## IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL FRESATO D'ASFALTO

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il 3 luglio 2018 entrerà in vigore il decreto 28 marzo 2018 n. 68 che regola la **“disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**.

Un provvedimento che per certi aspetti era molto atteso dagli operatori di settore, anche in considerazione del fatto che negli anni passati si è molto discusso sulla natura giuridica del c.d. fresato d'asfalto e sul suo impiego, soprattutto in merito al fatto se potesse essere qualificato o meno come sottoprodotto (cosa esclusa dalla costante giurisprudenza della Cassazione Penale, che ha sempre sottolineato come il processo di “demolizione e frantumazione” del manto stradale da cui origina il fresato d'asfalto non può essere assimilato al concetto di “processo di produzione” indicato dall'art. 184bis D.Lgs. n. 152/06, dal quale solamente può originare un sottoprodotto<sup>1</sup>).

Purtroppo va rilevato che il nuovo regolamento sembra non mettere fine all'ambiguità interpretativa relativa all'inquadramento normativo del fresato d'asfalto, ed anzi ne aumenta le incertezze sulla gestione.

Infatti al comma 2 dell'art. 1 del decreto (che delinea l'ambito di applicazione della nuova disciplina) si legge che: *“Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, dando ad intendere - dunque - che ci possano essere dei casi in cui il conglomerato bituminoso in oggetto possa essere qualificato e gestito come un sottoprodotto.

La gestione del fresato d'asfalto resta, pertanto, ancora esposta alle più diverse interpretazioni.

### - Finalità del nuovo regolamento

Per quanto concerne i contenuti del decreto n. 68/2018, esso è finalizzato ad individuare i criteri in base ai quali il conglomerato bituminoso, ricavato dalla fresatura o scarifica del manto stradale, cessa di essere qualificato come un rifiuto per essere reintrodotta nel ciclo economico come prodotto.

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento si rimanda a V. VATTANI *“Il fresato d'asfalto: qualifica e disciplina. Considerazioni alla luce della pronuncia della Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 22 novembre 2017 n. 53136”* pubblicato il 7 dicembre 2017 su [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)

Ricordiamo che già il D.M. 5 febbraio 1998 al punto 7.6 dell'Allegato 1 Suballegato 1 dettava le norme tecniche per il recupero del conglomerato bituminoso presso gli impianti che esercitano con la c.d. "procedura semplificata".

**Il nuovo regolamento ora andrà ad applicarsi agli impianti di recupero che operano in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o che sono autorizzati sia con procedura ordinaria sia che esercitano con procedura semplificata <sup>2</sup>.**

**- Oggetto del nuovo regolamento**

Il **"conglomerato bituminoso"** oggetto della disciplina del regolamento è: **"il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:**

- 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
- 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso"

Ricordiamo che il codice 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) è uno di quelli con le "voci a specchio", e dunque le attività di recupero per la cessazione della qualificazione di rifiuto dettate dal presente regolamento non possono concernere i rifiuti pericolosi classificati con codice 17.03.01\* (miscele bituminose contenenti catrame di carbone).

**- Verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento**

Il regolamento prevede che vengano effettuati dei controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto volti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso ammesso all'attività di recupero.

L'impianto deve essere dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

---

<sup>2</sup> Come si deduce andando a leggere la definizione di «*autorità competente*» al rilascio dell'autorizzazione all'impianto di recupero, contenuta nel decreto n. 68/2008 all'art. 2, comma 1, lett. f): *"l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto"*.

- **Criteri che qualificano il rifiuto come “end of waste”**

Il conglomerato bituminoso che cessa di essere rifiuto viene qualificato come **granulato di conglomerato bituminoso** e deve rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto per il successivo impiego.

Sono previste delle **verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso** mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

- frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;
- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato;
- i parametri da ricercare sono: **Amianto** (limite 1000 mg/kg); **Sommatoria IPA** (limite 100 mg/kg).

Il “**granulato di conglomerato bituminoso**” dovrà essere sottoposto anche al “Test di Cessione” previsto dall’Allegato 3 al DM 05/02/1998, con campionatura definita dalla normativa UNI 10802:2013:

- frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;
- le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato;
- preparazione del campione secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998;
- i parametri e limiti sono quelli riportati nella tabella b.2.2 del decreto n. 68/2018:

**Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso:**

- presenza di materie estranee: max 1% in massa;
- normativa EN 933-1 per la classificazione granulometrica;
- normativa EN 932-3 per la natura degli aggregati.

- **Impiego finale del granulato di conglomerato bituminoso**

Il “granulato di conglomerato bituminoso” ottenuto dal processo di recupero deve essere utilizzato per gli scopi specifici indicati dalla norma, e cioè per la produzione di:

- miscele bituminose prodotte con la miscelazione a caldo, rispettando la norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- miscele bituminose prodotte con la miscelazione a freddo;
- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, escluso i recuperi ambientali.

- **La dichiarazione di conformità da parte del produttore**

Al termine del processo produttivo di ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso deve essere redatta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il produttore attesta il rispetto dei criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto.

**La dichiarazione** deve essere redatta secondo il **modello di cui all'Allegato 2** del nuovo regolamento e **va inviata** con raccomandata A.R. o per via telematica (con le modalità indicate dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) all'**Autorità competente** - cioè all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto (che solitamente è la Provincia) - e all'**Agenzia di protezione ambientale (ARPA)** territorialmente competente.

**Il produttore deve conservare** presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, **la suddetta dichiarazione di conformità**, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Inoltre il produttore deve conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un **campione di granulato di conglomerato bituminoso** prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Se l'impresa produttrice di granulato di conglomerato bituminoso è certificata EMAS, oppure UNI EN ISO 14001, non è tenuta all'onere di conservazione del campione di granulato di conglomerato bituminoso

- **Periodo transitorio**

Il produttore di granulato conglomerato bituminoso, entro 120 dall'entrata in vigore del regolamento (entro dunque il 31 ottobre 2018), deve presentare un aggiornamento della comunicazione per il recupero in procedura semplificata oppure un'istanza di aggiornamento delle autorizzazioni ottenute con procedura ordinaria. Nelle more dell'adeguamento il granulato può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai nuovi criteri, che vanno attestati tramite dichiarazione di conformità.

Valentina Vattani

*Pubblicato il 22 giugno 2018*

*In calce il testo integrale del DM 28 marzo 2018 n. 68*

---



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**DECRETO 28 marzo 2018, n. 69**

**Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18G00093) (GU n.139 del 18-6-2018)**

Vigente al: 3-7-2018

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, il quale prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210»;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del 24 ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e la successiva notifica alla Commissione europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017;

Adotta  
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;

2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;

b) «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

c) «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m<sup>3</sup> di granulato di conglomerato bituminoso;

d) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (di seguito impianto di produzione);

e) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso, di cui all'articolo 4;



f) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

#### Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed e' qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;

b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.

#### Art. 4

Dichiarazione di conformita'  
e modalita' di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e' attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita', anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
- c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
- d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
- e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- g) formazione del personale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale è certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestata mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.



4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2018

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1882

Allegato 1

(articolo 3)

Parte a)

Scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:

per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformita' alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Parte b)

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.

Specifiche: L'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso e' dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacita' sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

Specifiche:

frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;  
 analisi eseguite da un laboratorio certificato;  
 parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  
 limiti riportati nella tabella b.2.1.

	Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Sommatoria IPA	mg/kg	100
2	Amianto	mg/kg	1000(*)

Tabella b.2.1

(\*) Corrispondente al limite di rilevabilita' della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovra' utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

Specifiche:

frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m<sup>3</sup>;  
 analisi eseguite da un laboratorio certificato;  
 preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);  
 parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2:

	Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO <sub>3</sub>	50
2	Fluoruri	mg/l F	1.5
3	Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0.05



8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	COD	mg/l	30

Tabella b.2.2

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:

Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;

Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;

Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.

Allegato 2

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)

Parte di provvedimento in formato grafico

**(articolo 4)****DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, DEL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

*(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*


<b>Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]</b>			
Denominazione sociale		CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Impianto di produzione			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Riferimenti catastali			
Cantiere di provenienza			
(come da documento di trasporto n° ...)			
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio	

*(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)*

Cantiere di provenienza del granulato di conglomerato bituminoso

*(NOTA: compilazione facoltativa)***Il produttore sopra indicato dichiara che**

- il lotto di granulato di conglomerato bituminoso è rappresentato dalla seguente quantità in volume : \_\_\_\_\_ *(NOTA: indicare in cifre e lettere  $m^3$ )*
- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];



- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1 .

Tabella 1

<b>CARATTERISTICHE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO</b>	
<b>Requisito</b>	<b>Categoria / valore</b>
Classificazione granulometrica	D : <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 32
Natura degli aggregati	<input type="checkbox"/> calcare <input type="checkbox"/> porfido <input type="checkbox"/> basalto <input type="checkbox"/> ..... (altro)
Granulometria degli aggregati	Passante al setaccio 1,4 D: _____ %
	Passante al setaccio D : _____ %
	Passante al setaccio 2 mm: _____ %
	Passante al setaccio 0,063 mm: _____ %

**Il produttore dichiara infine di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano\*:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

(NOTA: indicare luogo e data)

\_\_\_\_\_

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

\* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

